

Sent. 135/2023

NRU 7/2023
NRU 8/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni

Vista la domanda depositata in data da PAOLO CALABRESE e AUTUNNO CIRA con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 25.5.2023;

Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato è pervenuta un'unica osservazione da parte del creditore ipotecario;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, è pervenuta al Gestore la sola osservazione del creditore ipotecario, criticante per l'appunto la convenienza del piano proposto, in ragione dell'alternativa liquidatoria esistente.

Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.

Deve, in primis, richiamarsi quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa

di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, alla luce della riferita interruzione dell'attività lavorativa e delle condizioni di salute di entrambi i ricorrenti, potendo sul punto farsi riferimento alla relazione dell'OCC per i dettagli.

Non emergono, in ogni caso, elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede a carico dei ricorrenti.

Il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:

- versamento di una rata mensile in favore dei creditori, derivante dal reddito da lavoro del Calabrese, per la durata di 13 anni e 3 mesi, ossia 159 rate di cui 157 rate di € 550,00, la rata n. 141 di € 422,40 e un'ultima rata a saldo di € 150,00, per la cifra complessiva di € 87.422,38, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, a mezzo bonifico bancario da parte del sig. Calabrese Paolo.

La proposta valorizza l'apporto derivante da ulteriori utilità percepite a titolo di invalidità legate alle patologie accertate, di per sé impignorabili, e che tuttavia consentono la destinazione di una parte della retribuzione ordinaria in favore dei creditori.

Quanto all'alternativa liquidatoria, da indagare in ragione della contestazione avanzata dal creditore ipotecario, deve evidenziarsi come, oltre alla impignorabilità delle somme già citate, risulta essere andato deserto l'ultimo tentativo di vendita dell'immobile oggetto della proc.es. n. 499/2021 R.G.E., con conseguente presumibile offerta minima al prossimo tentativo di € 39.375,00, di gran lunga inferiore alla soddisfazione proposta in questa sede, pari ad € 55.209,71.

Non è idonea a scalfire tale valutazione l'esistenza di altri immobili a nome dei ricorrenti, trattandosi di piccole quote in comproprietà di per sé di difficile commercializzazione.

Non si condivide, al contrario, la valutazione del merito creditizio suggerita dall'Organo di composizione della crisi, risalendo il mutuo al 2010 ed essendo insorte difficoltà nei pagamenti solo dopo numerosi anni, nel 2018, a causa della perdita del lavoro, della patologia insorta e della nascita della figlia, così risultando implicitamente confermata la correttezza della valutazione operata

dall'Istituto di credito al momento della concessione del mutuo, né risultava all'epoca la presenza di ulteriori obbligazioni di pagamento periodiche in grado di ridurre ulteriormente il reddito disponibile.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da PAOLO CALABRESE e AUTUNNO CIRA e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata ai Gestori dell'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da PAOLO CALABRESE e AUTUNNO CIRA

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Bari il 01/09/2023

Il Giudice
dott.ssa Paola Cesaroni

TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
Bari, 15/09/2023

Teles G. No. 1100

